

## Circolare n. 108 del 19 Luglio 2018

Anche il bonus formazione 4.0 passa dalla contrattazione di secondo livello

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il **decreto attuativo 04.05.2018** il Ministero dello Sviluppo ha fornito **le disposizioni relative all'applicazione dell'incentivo sulla formazione dei dipendenti**. Secondo quanto previsto dalla legge n. 205 del 27.12.2017 (meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2018) **le imprese che investono nella formazione del personale** (su precise e specifiche tecnologie) possono beneficiare di un **credito d'imposta pari al 40% calcolato sul costo del personale occupato in attività di formazione**. Le disposizioni attuative hanno specificato che, per accedere all'incentivo, **le aziende interessate dovranno stipulare un apposito accordo di secondo livello sulla falsariga di quanto previsto per altre agevolazioni**. Seguendo le medesime modalità ad oggi adottate per la concessione dei premi produttività o per gli sgravi contributivi previsti per l'alternanza vita-lavoro, i contribuenti dovranno **provvedere a stipulare un accordo sindacale di secondo livello anche per accedere a questo nuovo incentivo**. Cresce ulteriormente l'importanza degli accordi raggiunti in sede aziendale o territoriale che, per effetto di quanto previsto da ultimo con il decreto MISE 04.05.2018, costituiscono un requisito essenziale per accedere alle seguenti agevolazioni: **i)** sgravio fiscale sui premi di produttività; **ii)** sgravio contributivo (sia per il lavoratore che per il datore di lavoro) sui premi di produttività; **iii)** sgravio contributivo in materia di conciliazione vita-lavoro; **iv)** credito d'imposta formazione 4.0.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

## Premessa

Con il **decreto 04.05.2018** il Ministero dello Sviluppo ha fornito le disposizioni attuative del bonus formazione 4.0, il quale prevede la **concessione di un credito d'imposta alle imprese che investono nella formazione dei dipendenti pari al 40% dei costi sostenuti**.

Tra le condizioni previste per accedere al beneficio fiscale, come avvenuto per altri incentivi di carattere fiscale e contributivo, **il Ministero ha individuato quale condizione la stipula di un accordo territoriale / aziendale: solo in questo caso gli interessati potranno beneficiare delle agevolazioni previste con legge n. 205/2017.**

Alla luce di tali nuove disposizioni, quindi, la stipula o il recepimento formale di un accordo di secondo livello (territoriale o aziendale) secondo le modalità previste dall'articolo 14 del D.Lgs n. 151/2015 consente l'accesso ai seguenti benefici fiscali e contributivi:

### CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO E BENEFICI FISCALI / CONTRIBUTIVI

<b>I</b>	Sgravio fiscale premi produttività.
<b>II</b>	Sgravio contributivo premi produttività.
<b>III</b>	Sgravio contributivo conciliazione vita-lavoro.
<b>IV</b>	Sgravio fiscale formazione 4.0.

### La stipula-recepimento dell'accordo...

Attraverso la contrattazione aziendale (o territoriale) il datore di lavoro può accedere ad una serie di **agevolazioni fiscali e contributive particolarmente rilevanti**. In particolare, il datore di lavoro ha la possibilità di:

- **stipulare un proprio accordo aziendale** definendo il contenuto del contratto aziendale, definendo condizioni, premi ed interventi rilevanti ai fini delle menzionate agevolazioni;
- **integrare**, se già esistente, **l'accordo aziendale con nuove previsioni** (al fine, ad esempio, di accedere alla neo introdotta agevolazione);
- **aderire o recepire ad un accordo territoriale** dal contenuto predeterminato.

### Osserva

Per applicare le agevolazioni, **il contratto aziendale/territoriale deve essere**

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

**obbligatoriamente depositato**, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 151/2015 **entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso**, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto attuativo, redatta in conformità al modello fornito con il decreto ministeriale.

## .. e le agevolazioni applicabili

Le agevolazioni che possono trovare applicazione **tramite accordo aziendale** sono principalmente tre:

- **detassazione premi produttività:** prevede l'applicazione di un'aliquota sostitutiva sugli emolumenti che costituiscono premi erogati a fronte di incrementi di produttività / redditività o la detassazione dei beni o servizi forniti al lavoratore;
- **decontribuzione premi produttività:** previsti in misura totale per la quota a carico del lavoratore e in misura parziale per la quota di competenza del datore di lavoro (abbattimento dell'aliquota di 20 punti percentuali nel limite di 800 euro annui), richiede come condizione ulteriore il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- **conciliazione vita-lavoro:** l'introduzione di forme di maggiore tutela o flessibilità previste dal DM 12.09.2017 consentono la fruizione di uno sgravio contributivo calcolato sulle retribuzioni imponibili previdenziali dei lavoratori impiegati l'anno precedente alla domanda;
- **formazione 4.0:** le attività di formazione previste dall'accordo aziendale che rientrano tra quelle indicate dal decreto 04.05.2018 possono essere incentivate tramite la concessione di un credito d'imposta pari al 40% delle spese di formazione ammesse.

## La nuova ipotesi: formazione 4.0

Le disposizioni agevolative trovano applicazione con riferimento a **tutte le imprese**, indipendentemente dalla **forma giuridica** (incluse stabili organizzazioni), dal **settore economico** (compreso pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli) nonché dal **regime contabile adottato**. Secondo quanto specificato dal DM 04.05.2018, gli **enti non commerciali** che esercitano attività commerciali **possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività**. Si devono ritenere **esclusi dall'agevolazione lavoratori autonomi e professionisti**. Rimangono escluse dall'agevolazione, invece, le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del **Regolamento UE n. 651/2014**.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

### AMBITO OGGETTIVO

Rispetto all'ambito oggettivo, l'articolo 1, comma 46, legge n. 205/2017 dispone che **l'agevolazione si applica alle spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017**. Si segnala che **le attività di formazione** devono:

- essere **previste da un apposito accordo territoriale o aziendale** (sulla falsariga di quanto previsto per i premi di produttività o per le agevolazioni sulla conciliazione vita-lavoro);
- riferirsi alle **specifiche ipotesi previste dal comma 48 dell'art. 1 legge n. 205/2017**.

Sono ammissibili al credito d'imposta **solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0** quali:

### ATTIVITA' AMMISSIBILI

I	Cloud e fog computing.
II	Sistemi cyber-fisici.
III	Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata.
IV	Manifattura additiva.
V	Big data e analisi dei dati.
VI	Cyber security.
VII	Prototipazione rapida.
VIII	Robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina.
IX	Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Con successivi provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con gli obiettivi del «**Piano nazionale Impresa 4.0**», potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

### Osserva

Si segnala che **gli apprendisti possono accedere solamente ai corsi relativi alle tecnologie indicate all'articolo 3 comma 1 del decreto**, corrispondenti alla tabella sopra riportata. La **generalità dei lavoratori subordinati**, invece, potrà garantire il beneficio sia sui corsi sulle tecnologie sopra indicate, **sia su quelli che saranno indicati con appositi provvedimenti**.

Le attività di formazione nelle tecnologie **sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente** e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e

■ Brescia  
Via Creta, 78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, **sia rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili**, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

**I lavoratori interessati dall'agevolazione sono tutti i lavoratori subordinati**, anche a tempo determinato (compresi gli apprendisti, salvo la distinzione indicata). La **partecipazione di collaboratori che non corrispondono a figure subordinate non è incentivata ma non compromette la fruizione dell'agevolazione** con riferimento agli altri lavoratori.

Nel delineare maggiormente l'ambito di applicazione, il comma 49 stabilisce che **non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro**, di protezione dell'ambiente e ad **ogni altra normativa obbligatoria** in materia di formazione.

Nel caso in cui le attività di formazione siano **erogate da soggetti esterni** all'impresa si considerano **ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata **presso la regione o provincia autonoma** in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a **università**, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a **soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali** secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a **soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37**.

## INCENTIVO

Con riferimento alle **spese ammesse**, viene prevista la **concessione di un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione**, nella misura massima di 300.000 euro. Per le sole imprese **non soggette a revisione legale dei conti**, le **spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile** sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, **per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro**. Fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

Secondo quanto stabilito dal decreto attuativo, si considerano **ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o**

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

**alle giornate di formazione.** Per costo aziendale si assume la **retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali**, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al **personale dipendente**, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che **partecipi in veste di docente o tutor** alle attività di formazione ammissibili. In questo caso, però, **le spese ammissibili, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.**

### Detassazione premi produttività

Rispetto ai precedenti anni, la legge n. 232/2016 ed il DL n. 50/2017 hanno previsto l'introduzione di alcune **modifiche strutturali alla disciplina dell'incentivo**, che consentono **l'applicazione della detassazione totale delle somme nel caso in cui il contribuente decida di fruire di alcune prestazioni o servizi alternativi all'erogazione diretta.**

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 28/E/2016**, l'ambito applicativo dell'agevolazione, come nelle precedenti annualità, è ristretto ai **datori di lavoro privati. Per il 2017 il nuovo limite reddituale generale, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, diventa 80.000 euro lordi** (riferita al reddito percepito **nell'anno precedente** e comprensivi delle quote di TFR in busta paga), considerando anche le **somme versate a fronte di incrementi della produttività.**

### Osserva

L'Agenzia delle Entrate ha segnalato che **le somme sostituite con prestazioni di welfare aziendale non rientrano nel suddetto limite.** Nel caso in cui vengano erogate somme in denaro, invece, tali somme dovranno essere conteggiate nel **limite** in oggetto. Ai fini del calcolo del predetto limite deve essere conteggiato solo il lavoro dipendente: **non rientra nel calcolo della soglia nemmeno il reddito a questo assimilato.**

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

Il **massimale a cui si può applicare l'aliquota agevolata**, invece, **viene fissato a 3.000 euro**, da considerare al **lordo dell'imposta** ma al **netto dei contributi previdenziali obbligatori**. La somma comprende **tutte le voci agevolate**: pertanto, se vengono corrisposti **premi ed utili**, la **somma delle voci non può superare i 3.000 euro** (ai fini dell'agevolazione).

## Osserva

Con riferimento al **coinvolgimento paritetico dei lavoratori** (ovvero il requisito che consente l'aumento del massimale dell'agevolazione), le disposizioni attuative stabiliscono che **tale coinvolgimento può essere realizzato attraverso la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori, finalizzati al miglioramento della produzione e delle aree produttive**.

### AGEVOLAZIONE PER IL 2017 (FINO AL 23.04.2017)

Retribuzione massima dell'anno precedente	80.000
Limite massimo di emolumenti detassabili	3.000
Aliquota applicabile	10%

**ATTENZIONE!** L'applicazione dell'imposta sostitutiva ha effetti favorevoli anche sull'applicazione del **bonus di 80 euro**, in quanto il reddito agevolato **non rientra nel limite di 26.000 euro imposto dal TUIR**. I redditi rilevano però ai fini ISEE.

Come anticipato sopra, **a partire da quest'anno i lavoratori dipendenti potranno beneficiare di una modalità di fruizione dei premi produttività alternativa a quella ordinariamente prevista** (ovvero la detassazione al 10% del premio). Con il comma 184 dell'art. 1 legge n. 208/2015, infatti, **viene previsto che la detassazione applicata ai c.d. fringe benefit può essere applicata anche nel caso in cui i premi di produttività siano erogati dal datore di lavoro** (con il consenso del lavoratore) nelle forme previste dall'articolo 51 commi 2-3 del TUIR.

Nel concreto, **la detassazione si applica nel caso in cui gli emolumenti vengano erogati nelle seguenti forme**.

### DETAZZAZIONE TOTALE

- I** Prestazioni a sostegno dell'istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido e borse di studio a familiari.
- II** Cessione di prodotti dell'azienda a valore normale.
- III** Contributi ad enti o casse ai fini assistenziali.
- IV** Contributi versati al fondo di previdenza complementare.


■ Brescia  
Via Creta, 78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)


■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma



Secondo quanto disciplinato dalla legge n. 232/2016, il limite massimo dell'agevolazione (3.000 euro) viene **disapplicato** con riferimento alle somme erogate al lavoratore sotto forma di **contributi di previdenza complementare, assistenza sanitaria o azioni**. Per effetto di tale nuova disposizione, i piani di incentivazione erogati al lavoratore sotto forma di contributi previdenziali / assistenziali / partecipazioni azionarie **non saranno limitati ai massimali di 3.000**.



## PRINCIPALI CASI DI EMOLUMENTI SOSTITUTIVI DEL PREMIO

### Prestazioni a sostegno dell'istruzione / educazione

In generale, possono rientrare nelle prestazioni a sostegno dell'istruzione, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, **l'offerta di corsi di lingua, informativa, musica, teatro e danza**. Relativamente all'attuazione, i servizi possono essere messi a disposizione anche **attraverso strutture terze**, ma a differenza delle restanti ipotesi **non possono essere erogate tramite rimborso spese**. Per quanto concerne **tasse universitarie, rette scolastiche, libri di testo, gite e trasporti scolastici, premi di merito e sussidi per lo studio** (art. 51 comma 2 lettera f-bis) viene invece **ammessa la possibilità di erogare una somma a copertura di tali servizi**.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma



### Assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti

Con riferimento ai **benefit erogati per servizi di assistenza** l'Agenzia ha specificato che **si possono considerare non autosufficienti coloro che non sono in grado di alimentarsi autonomamente, provvedere all'igiene personale e deambulare** (lo status è automaticamente riconosciuto se il familiare necessita di sorveglianza continua). Lo status deve essere **certificato a livello medico** ed è da escludere con riferimento a **sogetti minori non affetti da patologie**.

Per quanto concerne gli anziani, l'Agenzia precisa che devono essere tenuti in considerazione i **sogetti che abbiano compiuto i 75 anni di età**.

### Erogazione tramite voucher

L'**erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi** può avvenire anche attraverso il **rilascio di documenti di legittimazione nominativi**, in formato **cartaceo o elettronico**. Si segnala che tale documento di legittimazione:

- deve dare diritto ad **un solo bene** (o **più beni**, se complessivamente **entro il limite** previsto per il 2016), oppure più beni nel limite di 258,23 euro;
- **non è cedibile o altrimenti monetizzabile**;
- **non deve necessitare di integrazioni** a carico del titolare (anche per voucher corrispondenti a più beni);
- i **servizi sostitutivi di mensa** continuano ad essere oggetto della **disciplina a questi riservata**.

In alternativa all'erogazione tramite voucher, il datore di lavoro può provvedere al **rimborso delle spese sostenute dal dipendente** (laddove consentito), anche se in questo caso è tenuto ad **acquisire e conservare la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte**.

### Contributi

Nel caso di erogazione ad enti e casse aventi fine assistenziale il lavoratore può chiedere di **integrare i servizi con versamenti aggiuntivi** (non è soggetto al limite massimo).

### Servizi mensa e trasporto

Il premio di risultato può essere sostituito con **servizi mensa** nei limiti previsti dall'articolo 51 TUIR. Dovrà quindi essere rispettata la quote esente giornaliera di 5,29 euro incrementata a 7 euro per i buoni pasto "elettronici". Per i **servizi di trasporto** possono essere agevolati gli abbonamenti annuali a servizi di trasporto collettivo pubblico per la tratta abitazione / luogo di lavoro.

### Sostituzione con azioni

La sostituzione del premio o degli utili con azioni può avvenire anche disapplicando il limite complessivo di 3.000/4.000 euro.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

## Sgravio sui premi produttività

Con l'articolo 55 del DL n. 50 del 24.04.2017 viene introdotta una **nuova agevolazione che prevede uno sgravio contributivo sulle somme corrispondenti a premi di produttività**, sia pure con una diverse limitazioni. Con la sostituzione del comma 189 dell'articolo 1 legge n. 208/2015, viene stabilito che per le aziende che **coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro**, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è **ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro** per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 **non superiore a 800 euro**. Sulla medesima quota, **non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore**. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici."

Per effetto della sostituzione del comma 189, viene stralciata la disposizione che consentiva un innalzamento del massimale dell'agevolazione nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (a favore dell'introduzione di uno sgravio contributivo). Di conseguenza:

- **fino al 23.04.2017**, può trovare applicazione **l'innalzamento del limite massimo** di agevolazione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori (da 3.000 a 4.000 euro);
- **a decorrere dal 24.04.2017** trova applicazione il **nuovo incentivo** consistente nello sgravio contributivo delle quote a carico del lavoratore e datore di lavoro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori (fermo restando il limite massimo di 3.000 euro ai fini fiscali).

### Premi produttività (dal 24.04.2017)

Applicazione **imposta sostitutiva del 10%** fino ad un massimale di **3.000 euro** di premio

**Detassazione totale** per premi erogati sotto forma di beni / servizi fino ad un massimale di **3.000 euro** (nessun massimale per contributi previdenziali, assistenziali e partecipazioni azionarie).

In caso di **coinvolgimento paritetico** dei lavoratori **sgravio contributivo** applicabile fino ad un massimale di premio di **800 euro**.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

Secondo quanto previsto dal nuovo comma 189, con riferimento ai **contratti collettivi stipulati successivamente al 24.04.2017**, l'incentivo contributivo si applica, nel **limite di 800 euro annui**, secondo i seguenti criteri:

- **sgravio totale della somma a carico del lavoratore** (sgravio del 100% su un massimale di premio di 800 euro);
- **riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota IVS a carico dei datori di lavoro** (su un massimale di premio annuo di 800 euro)

AGEVOLAZIONE PER IL 2017 (DAL 23.04.2017)	
Retribuzione massima dell'anno precedente	80.000
Limite massimo di emolumenti detassabili	3.000
Aliquota applicabile	10%
In caso di coinvolgimento paritetico	Sgravio contributivo

### Sgravio conciliazione vita-lavoro

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 2 del decreto, lo sgravio contributivo viene riconosciuto ai datori di lavoro in possesso di un DURC che hanno **sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale** (anche attraverso recepimento di un accordo territoriale) recante l'introduzione di misure di conciliazione di vita professionale e vita privata innovative e **migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti nazionali di riferimento**. Il beneficio trova applicazione con riferimento ai contratti aziendali **sottoscritti e depositati a decorrere dal 01.01.2017 e fino al 31.08.2018**.

Il beneficio viene allo stesso modo riconosciuto a coloro che hanno introdotto parte degli interventi previsti ed **integra, ai sensi del DM 12.09.2017, le misure restanti**.

Per beneficiare dell'incentivo il datore di lavoro deve introdurre nella contrattazione collettiva **almeno due delle misure previste dal DM 12.09.2017** di cui almeno **una individuata tra le aree di intervento A) e B)**.

### MISURE DI CONCILIAZIONE

#### Blocco A

- |           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | Estensione temporale del <b>congedo di paternità</b> con previsione della relativa indennità      |
| <b>II</b> | Estensione del <b>congedo parentale</b> , in termini temporali e/o di integrazione della relativa |

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

	indennità
<b>III</b>	Previsione di <b>nidi d'infanzia, asili nido e spazi ludico ricreativi</b> aziendali o interaziendali.
<b>IV</b>	<b>Percorsi formativi</b> (e-learning / coaching) per favorire il <b>rientro dal congedo di maternità</b>
<b>V</b>	<b>Buoni</b> per l'acquisto di servizi di <b>baby sitting</b>
<b>Blocco B</b>	
<b>I</b>	<b>Lavoro agile</b>
<b>II</b>	<b>Flessibilità oraria</b> in entrata o in uscita
<b>III</b>	<b>Part-time</b>
<b>IV</b>	<b>Banca ore</b>
<b>V</b>	<b>Cessione solidale dei permessi con integrazione</b> da parte dell'impresa dei permessi ceduti
<b>Blocco C</b>	
<b>I</b>	Convenzione per l'erogazione di servizi di <b>time saving</b>
<b>II</b>	Convenzioni con strutture per <b>servizi di cura</b>
<b>III</b>	Buoni per l'acquisto di <b>servizi di cura</b>

Secondo quanto stabilito dal decreto, affinché il datore di lavoro possa accedere all'incentivo, il **contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari ad almeno il 70%** della media dei dipendenti **occupati dal medesimo datore di lavoro nell'anno civile precedente** alla domanda di beneficio.

CONDIZIONI	
<b>Regolarità contributiva</b>	Il datore di lavoro deve essere in possesso di DURC.
<b>Lavoratori interessati dall'accordo</b>	Almeno un numero pari al 70% dei lavoratori occupati nell'anno precedente.
<b>Stipula dell'accordo</b>	Dal 01.01.2017 al 31.08.2017.
<b>Contenuto dell'accordo</b>	Deve introdurre almeno due delle misure previste dal decreto, almeno una dei blocchi A e B.
<b>Limiti fruizione Domanda</b>	Il beneficio può essere richiesto una sola volta nel periodo sperimentale. Deve essere presentata domanda telematica all'INPS entro il termine previsto del 15.11.2017 (per gli interventi a valere sulle risorse per il 2017) o del 15.09.2018 (per le risorse relative al 2018).

Secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del DM 12.09.2017, **la misura dell'ammontare dello sgravio contributivo**, in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziate disponibili per ciascun anno,

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media, è **quantificata dall'INPS sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive presentate e non è suscettibile di variazione**. Il beneficio potrà essere concesso nella **misura massima del 5%** della **retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell'anno civile precedente la domanda**. Il beneficio, inoltre, verrà concesso una sola volta per il periodo di applicazione sperimentale (01.01.2017 – 31.08.2017).

#### AGEVOLAZIONE

<b>Misura massima</b>	<b>5%</b>
<b>Modalità di calcolo</b>	Retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell'anno civile precedente la domanda.

Ai fini dell'ammissione allo sgravio i datori di lavoro (anche per il tramite di professionisti) dovranno **inoltrare in via telematica apposita domanda all'INPS**, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali secondo le istruzioni che verranno fornite dallo stesso istituto. La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

1. **dati identificativi dell'azienda;**
2. data di **sottoscrizione del contratto aziendale;**
3. data di **avvenuto deposito del contratto aziendale;**
4. **dichiarazione di conformità** del contratto aziendale alle disposizioni del DM;
5. **ogni altra indicazione** che potrà essere richiesta dall'INPS.

La domanda dovrà essere presentata (in via telematica) **entro il 15.09.2018** per i contratti depositati entro il 31.08.2018 a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2018.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma